

per

ECOSEI S.r.l.

**RELAZIONE TECNICA
SUGLI ASPETTI DI PREVENZIONE INCENDI**

relativa alla

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

ad alta e media intensità assistenziale e a indirizzo psichiatrico
da ubicarsi in Genova
via L. Calda 5

Genova, gennaio 2017

0. PREMESSA

La presente relazione - elaborata dal Dr. Ing. Enrico Cagno, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n. 7713 e professionista antincendio di cui all'art. 1 del D.M. 07.08.12 inserito negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16, c. 4, del D.L.vo 139/06 con il codice GE.7713.I.0590 - è relativa alla Residenza Sanitaria Assistenziale (e relativa centrale termica pertinenziale) ad alta e media intensità assistenziale e a indirizzo psichiatrico da ubicarsi in un fabbricato sito in Genova, via L. Calda 5 e ha per scopo l'individuazione degli obblighi derivanti dalla cogente normativa di prevenzione incendi e - sulla base del progetto elaborato dallo Studio Canepa Associati, con sede in Genova, via D. Fiasella 1 - la verifica dell'idoneità del fabbricato stesso ai fini della prevenzione incendi.

1. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

La Residenza - all'interno della quale sono stimati n. 130 posti letto - risulta soggetta agli obblighi di cui al D.P.R. n. 151 del 01.08.11 "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 - quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*" in quanto ricompresa al punto 68.5.C dell'Allegato I al sopra citato decreto (*Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani, con oltre 100 posti letto*).

Anche la centrale termica utilizzata per il riscaldamento dei locali e la produzione di acqua calda - alimentata a gas metano e di potenzialità prevista pari a 800 kW - risulta soggetta agli obblighi di cui al D.P.R. 151/11 in quanto ricompresa al punto 74.3.C dell'Allegato I al citato decreto (*Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 700 kW*).

Risultano esclusi dal campo di applicazione del D.P.R. 151/11:

- il parcheggio scoperto, previsto sulla copertura, in quanto non ricompreso nella definizione di "*autorimessa*" (art. 1 D.M. 01.02.86 "*Norme di esercizio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simil*");
- la cucina elettrica, prevista al piano seminterrato, in quanto non alimentata a combustibile solido, liquido o gassoso;
- gli impianti fotovoltaici, previsti sulla copertura, in quanto "*non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*" (nota M.I. prot. n. 1324 del 07.02.12 "*Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici*");
- gli impianti di sollevamento (ascensori, montalettighe, ecc.) in quanto non rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I al *Regolamento*.

In ottemperanza a quanto disposto dal *Regolamento* di prevenzione incendi:

- verrà richiesta la valutazione del progetto - composto dalla documentazione tecnica (relazione e elaborati grafici) specificata nell'Allegato I al D.M. 07.08.12 "*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151*" - in cui sarà evidenziata, anche per le attività non soggette al controllo da parte dei VV.F., l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi applicabili al caso in questione, ovvero:
 - D.M. 18.09.02 e s.m.i. "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private*";
 - D.M. 12.04.96 e s.m.i. "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi*";
 - D.M. 01.02.86 e s.m.i. "*Norme di esercizio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili*";
 - D.M. 15.09.05 e s.m.i. "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*";
 - nota M.I. prot. n. 1324 del 07.02.12 "*Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici*";
- verrà successivamente presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, costituente titolo autorizzatorio ai fini antincendio, corredata dalla documentazione (certificazioni e dichiarazioni) specificata nell'Allegato II al D.M. 07.08.12 attestante la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi.

2. RISPONDEZZA ALLE VIGENTI NORME DI PREVENZIONE INCENDI

Considerato che per quanto rilevabile dagli elaborati grafici di progetto:

- nelle immediate vicinanze della Residenza - inserita in un esistente fabbricato isolato su tutti i lati - non saranno presenti attività che comportino rischi di esplosione e/o incendio;
- la Residenza non comunicherà con altre attività ad essa non pertinenti;
- sarà garantito l'accesso ai mezzi di soccorso VV.F. e la possibilità di accostamento degli stessi al fabbricato;
- i piani saranno suddivisi in aree (idonee per superficie e destinazione d'uso) costituenti compartimenti antincendio di adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco al fine di circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale incendio;

considerato inoltre che:

- i piani saranno serviti da scale di tipo a prova di fumo e esterne e da ascensori di tipo a prova di fumo e di tipo protetto conformi ai disposti di cui al D.M. 15.09.05 e s.m.i.;
- sarà presente un montalettighe antincendio dotato di un sistema citofonico tra cabina, pianerottoli e centro di gestione delle emergenze per l'utilizzo in caso di emergenza;
- i materiali di rivestimento, i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) e i mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) saranno nella corretta classe di reazione al fuoco;
- al fine di consentire l'esodo orizzontale progressivo, tutti i piani in elevazione saranno suddivisi in più compartimenti, provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita, ognuno in grado di contenere in caso di emergenza, oltre ai propri normali occupanti, il numero di persone previste per il compartimento adiacente di maggiore capienza;
- le vie di esodo verticali saranno in grado di consentire il contemporaneo esodo dei presenti ai piani in elevazione (primo e secondo piano);
- ogni piano sarà dotato di almeno due uscite posizionate in punti ragionevolmente contrapposti aventi larghezza superiore al rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano stesso;

- saranno installati i seguenti impianti progettati e realizzati a regola d'arte, conformi a quanto disposto dal D.M. 18.09.02 e s.m.i. e, per quanto riguarda gli impianti di protezione attiva contro l'incendio, dal D.M. 20.12.12 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi":
 - impianto di distribuzione dei gas medicali;
 - impianto di condizionamento e ventilazione;
 - impianto elettrico;
 - impianto di illuminazione di sicurezza;
 - impianto idrico antincendio (rete idranti UNI 45);
 - impianto di rivelazione, segnalazione e allarme incendio;
 - impianto di diffusione sonora;

tenuto conto che per quanto attiene l'organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio:

- verranno osservati i criteri base enunciati negli specifici punti del D.M. 10.03.98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- la formazione e l'informazione del personale sarà attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del D.M. 10.03.98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- verrà adottato un sistema di gestione della sicurezza predisposto conformemente all'Allegato III del D.M. 19.03.15 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002";
- sarà identificato un centro di controllo emergenza presidiato da personale all'uopo incaricato;

il fabbricato di cui trattasi possiederà caratteristiche tali da garantire i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio e, pertanto, risulta idoneo all'utilizzo come Residenza Sanitaria Assistenziale.

Genova, 31 gennaio 2017

